



Oggetto

Regione ...OMISSIS... – ...OMISSIS... - Affidamento in house del servizio idrico integrato.
Richiesta di parere.
UPREC-CONS-0120-2025-FC
FUNZ CONS 32-2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 27 giugno 2025, acquisita al prot. Aut. n. 95199, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva approvato con Delibera n. 297 del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata la Regione ...OMISSIS... ha richiesto un parere su alcuni aspetti dello statuto, in fase di approvazione, della Società ...OMISSIS... , chiedendo di pronunciarsi sulla sua conformità alla disciplina, nazionale ed europea, in materia di *in house providing*, interpretata alla luce delle previsioni di cui al D.I. n. 153/2024 e alla L.R. n. 14/2024.

A fondamento di tale istanza, la Regione ...OMISSIS... ha esposto che la Società ...OMISSIS... (di seguito ...OMISSIS...) è stata costituita per effetto del D.lgs. n. 141/1999, che aveva previsto la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto ...OMISSIS..., ente pubblico statale, in società per azioni, partecipata al 100% dalla Regione...OMISSIS..., alla quale è stata affidata la gestione *ex lege* del servizio idrico integrato (SII) sul territorio regionale.

In vista della scadenza dell'affidamento di cui al D.lgs. n. 141/1999 (prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025), la Regione ...OMISSIS... ha avviato un processo di riorganizzazione societaria, volto a consentire l'ingresso nel capitale sociale dei soggetti che, ai sensi del T.U.A. e della pertinente disciplina regionale, sono competenti alla gestione del SII, ovvero i Comuni. L'obiettivo di tale riorganizzazione è quello di consentire all'Autorità Idrica...OMISSIS... (ente di governo d'ambito per la gestione del SII in ...OMISSIS...) di affidare, ove lo ritenga opportuno, il SII ad ...OMISSIS... in regime di *in house providing*. A tal fine, la Regione ha approvato la L.R. 28 marzo 2024, n. 14 (*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato*), con la quale è stata prevista: *i)* la cessione di una quota fino al 20% delle azioni della Società a tutti i Comuni ...OMISSIS... , per il tramite di una società di scopo all'uopo costituita ("Società Veicolo"); *ii)* la contestuale modifica dello Statuto della Società al fine di consentire alle amministrazioni comunali di esercitare il controllo analogo congiunto su ...OMISSIS...

Tali previsioni erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., ma, in seguito all'approvazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter del D.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella L. 13 dicembre 2024, n. 191 (che sul piano nazionale, ha offerto una "cornice giuridica" alla descritta operazione), il Governo ha rinunciato al ricorso. Infatti, l'art. 3, comma 2-bis del D.l. 153/2024, ha previsto che: "*In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di*

controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti". Il successivo comma 2-ter del medesimo art. 3 ha previsto che "(...) ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149- bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione...OMISSIS... di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società".

In seguito a tale disposizione nazionale, con l'art. 241 della L.R. 31 dicembre 2024, n. 42, la Regione ...OMISSIS... ha apportato diverse modifiche alla L.R. n. 14/2024, mediante la sostituzione degli artt. 1, 2 e 3 e la soppressione degli artt. 4,5, 6 e 7, disciplinando le modalità di alienazione delle partecipazioni sociali di ...OMISSIS... da parte della Regione ai comuni ...OMISSIS... *"con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica ...OMISSIS..., nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII)"* (art. 1). È stato previsto che, per tale finalità, i comuni *"costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ...OMISSIS..., ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamento in house"* (art. 2). Per il capitale sociale di tale Società, la Regione ha messo a disposizione l'importo massimo di Euro 400.000 da suddividere tra tutti i comuni ...OMISSIS... che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di ...OMISSIS..., oltre a un contributo straordinario di Euro 300.000 per lo svolgimento delle attività di competenza. La misura massima delle azioni di ...OMISSIS... che la Regione trasferisce a titolo gratuito ai comuni (in base al piano di riparto riportato nell'Allegato A della L.R. n. 14/2024) è stata fissata al 20% (art. 3).

In attuazione dell'art. 3, comma 2-ter del D.L. n. 153 del 2024, con Deliberazione giunta n. 454 del 7 aprile 2025, la Regione ...OMISSIS... ha deliberato il trasferimento, a titolo gratuito e nella misura massima del 20 % del capitale sociale delle azioni di ...OMISSIS... in favore dei Comuni ...OMISSIS... Con delibera n. 111 del 19.12.2024, l'Autorità Idrica ...OMISSIS... ha approvato, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, la relazione istruttoria sulla scelta del modello gestionale del S.I.I. nell'Ambito ...OMISSIS... individuando il modello gestionale *in house* come forma di gestione del S.I.I., riservandosi di procedere alla successiva fase di affidamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022 – entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 149-bis, comma 2, del T.U.A – previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di affidamenti in house.

Successivamente, con **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025**, la Regione ...OMISSIS... ha adottato le modifiche necessarie allo statuto di ...OMISSIS... al fine di recepire le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 153 del 2024, e, **in data 30 giugno 2025**, l'Assemblea dei soci di ...OMISSIS..., riunitasi in seduta straordinaria, ha formalmente approvato il nuovo statuto.

Successivamente, con **Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025** (recante *"Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ...OMISSIS... dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045. Disposizione di affidamento in conformità all'art. 149-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni"*), acquisita al prot. Anac n. 97036 del 2 luglio 2025, l'...OMISSIS... ha: - disposto l'affidamento del servizio idrico integrato...OMISSIS... secondo la formula dell' *"in house providing"* alla società ...OMISSIS... per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026; - dato atto che *"il nuovo statuto della Società ...OMISSIS... (allegato lettera E), così come modificato con la delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del già citato decreto legge*

153/2024, consente di accertare – [...] - che la stessa si configura come Società in house (secondo il modello del c.d. “in house a cascata”), partecipata dalla Regione...OMISSIS... e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:

- I. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);
- II. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Unico ...OMISSIS... , in conformità a quanto prescritto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);
- III. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);
- IV. previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l’istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto)”.

Sulla base di tale panorama normativo, nazionale e regionale, al fine di dare attuazione all’art. 3 del D.I. n. 153/2024 e alle modifiche apportate alla L.R. n. 14/2024, la Regione istante ha sottoposto all’esame dell’Autorità la nuova versione dello **Statuto di ...OMISSIS...**, disciplinante, tra l’altro, i seguenti aspetti essenziali:

- i. la Società ...OMISSIS..., dichiarata di rilevanza strategica per l’interesse nazionale dall’art. 3, comma 2-bis, del D.I. n. 153/2024, ha ad oggetto la gestione, in regime di *in house providing*, del servizio idrico integrato, oltre ad alcune attività di interesse regionale, tra cui la gestione delle infrastrutture regionali funzionali al SII, quali la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione. Inoltre, la Società può svolgere, in forma diretta e/o indiretta, tramite partecipazioni a società e/o enti, ulteriori attività elencate nell’art. 4.1 dello Statuto;
- ii. ai fini della gestione del SII, in regime di *in house providing*, nel territorio della Regione ...OMISSIS... , “la Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Comuni che partecipano alla Società (x) per il tramite della società veicolo da essi partecipata e disciplinata dall’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2024, n. 14 (la “Società Veicolo”) o (y) direttamente, in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita (di seguito i “Comuni Soci”)” (art. 4.2);
- iii. il Consiglio di amministrazione è composto da 7 membri di cui: i) almeno uno nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ii) uno nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all’art. 28; iii) i restanti nominati su designazione della Regione ...OMISSIS... (art. 17.2);
- iv. l’art. 23 dello Statuto prevede che: “23.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 23.2 e 28, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e gli articoli 16.1 e 16.2 del presente statuto riservano all’Assemblea dei soci. 23.2 A partire dalla data di inizio dell’esecuzione del SII da parte della Società in regime di *in house providing*, nelle materie di competenza del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28, il Consiglio di Amministrazione si conforma ai pareri e alle direttive vincolanti di volta in volta assunti dal Comitato stesso ai sensi dell’articolo 28.6”. Tuttavia, l’art. 24.2 stabilisce che “Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle seguenti materie, oltre alle materie di cui all’articolo 2381, comma 4, del codice civile: [...] d) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della Società e delle sue società partecipate; e) l’approvazione e la modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget”;

- v. il controllo analogo congiunto è esercitato dai comuni soci attraverso il Comitato di Coordinamento e Controllo di cui all'art. 28 dello Statuto, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 16 TUSP su ...OMISSIS... In particolare, l'art. 28.3 prevede che *“I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente art. 28 (...). Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società”*;
- vi. la composizione di tale Comitato è disciplinata dall'art. 28.8, prevedendo sei membri, nominati dai competenti organi sociali della Società veicolo (o direttamente dai comuni, fino a quando tale società non sia divenuta socia di ...OMISSIS...), secondo le seguenti disposizioni: *“a) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti; b) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 5.001 a 15 mila abitanti; c) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 15.001 a 30 mila abitanti; d) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 30.001 a 50 mila abitanti; e) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100 mila abitanti non capoluogo; f) un componente in rappresentanza dei sindaci di comuni capoluogo”*;
- vii. l'art. 28.4 dispone che *“Il compimento da parte degli amministratori di atti che contrastino con le disposizioni degli articoli 23.2 e 28 del presente Statuto, così come, in particolare, il compimento di atti posti in essere in assenza del preventivo parere e/o delle specifiche istruzioni del Comitato di Coordinamento e Controllo, ove obbligatori e vincolanti ai sensi del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 28.10, saranno considerate in quanto tali giusta causa di revoca e causa di responsabilità degli amministratori e, in caso di mancata vigilanza dolosa o colposa da parte del Collegio Sindacale, anche dei sindaci. La revoca e/o l'azione di responsabilità potranno essere proposte da uno qualunque dei soci o dal Comitato di Coordinamento e Controllo e saranno in ogni caso deliberate dall'Assemblea dei soci secondo le norme generali applicabili”*. Il Comitato dura in carica 3 anni e i componenti possono essere rieletti per *“per i mandati successivi sino ad un massimo di ulteriori due”*;
- viii. per quanto concerne le competenze di tale Comitato, l'**art. 28.5** prevede l'attribuzione di funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo, sulle principali decisioni sulla gestione della Società, tra cui: *“a) approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione; b) approvazione del bilancio di esercizio; c) ogni operazione societaria a carattere straordinario; d) approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale; e) approvazione e modifica dello Statuto sociale”*;
- ix. al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo, lo Statuto (**art. 28.6**) prevede testualmente: **“Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un’informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un parere vincolante al quale gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi. Il Comitato di Coordinamento e Controllo di norma trasmette i propri pareri vincolanti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di volta in volta posta all’attenzione dello stesso e relativa agli argomenti di sua competenza. In mancanza dell’espressione di un parere entro il termine sopra indicato senza che sia stata comunicata l’esigenza di una proroga del termine, il parere si intende favorevole. In aggiunta a quanto sopra, il Comitato di Coordinamento e Controllo può impartire agli organi sociale della Società, in ogni momento, direttive vincolanti su uno qualsiasi degli argomenti ogni questione di cui al precedente articolo 28.5 inerente alla gestione del SII”**;
- x. accanto alla descritta modalità di esercizio del cd. controllo analogo sulle decisioni di gestione della società di cui all'art. 28.5, lo Statuto contempla un'ulteriore ipotesi (definita dalla Regione ...OMISSIS..., nella richiesta di parere, *“di tipo eccezionale”*), in cui gli organi sociali possono motivatamente discostarsi dalle indicazioni del Comitato. Secondo la clausola di cui all'**art. 28.10**: *“Nel caso in cui il Comitato di*

Coordinamento e Controllo sia chiamato dagli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, ad esprimere il proprio parere, ai sensi del precedente articolo 28.6, su una decisione che gli stessi organi abbiano espressamente e motivatamente qualificato come di interesse strategico regionale (in quanto non esclusivamente riferite al SII e aventi un impatto diretto o indiretto sulle materie di competenza regionale quali, ad esempio, la grande adduzione per il tramite dei vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione, le interconnessioni, la gestione dei corpi idrici nonché sulle infrastrutture strategiche a servizio di tutto o di parte rilevante del territorio regionale), e il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario, si applicherà quanto segue: (a) l'organo sociale interessato avrà facoltà di riproporre la decisione al Comitato di Coordinamento e Controllo illustrando ulteriormente le ragioni che giustificano l'adozione della decisione in quanto di interesse strategico regionale; (b) ove il Comitato di Coordinamento e Controllo esprima parere contrario anche nella successiva riunione, l'organo sociale interessato avrà facoltà di deliberare in merito alla relativa decisione anche discostandosi, purché in maniera adeguatamente motivata, dal parere espresso dal Comitato di Coordinamento e Controllo. La medesima disciplina si applica, mutatis mutandis, nel caso in cui il Comitato di Coordinamento e Controllo dovesse impartire, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 28.6, direttive vincolanti agli organi sociali della Società che questi ultimi, per quanto di rispettiva competenza, ritengano, motivatamente, contrarie ad un interesse strategico regionale”;

- xi. a completamento della modalità di funzionamento del Comitato, è previsto il potere di quest'ultimo di richiedere agli organi sociali informazioni e chiarimenti sulla gestione della Società (art. 28.14), il dovere del C.d.A. di segnalare al Comitato gli eventi gestionali che impattano in modo rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione (art. 28.15), nonché quello di inviare al Comitato una relazione almeno semestrale sull'andamento della gestione della società e sui livelli dei servizi resi (relazione sottoposta alla valutazione ed approvazione del Comitato, artt. 28.16 e 28.17).

Alla luce di quanto sopra, la Regione ...OMISSIS... ha chiesto all'Autorità di esprimere un avviso in ordine alla conformità dello Statuto di ...OMISSIS... con la disciplina, nazionale ed europea, in materia di *in house providing*.

Al fine di pronunciarsi sulla questione posta, occorre osservare preliminarmente che sebbene, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la concessione in esame, relativa alla gestione del servizio idrico integrato, sia esclusa dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici (cfr. direttiva 2014/23/UE considerando 40, parere Consiglio di Stato 17 aprile 2019, n. 488), ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5, del Codice, l'affidamento di tale servizio deve essere disposto tenendo conto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e deve pertanto avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di regolazione del servizio idrico integrato è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. in materia ambientale), in particolare dagli artt. 142, 147, 149-*bis* e 172.

In particolare, il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del T.U.A., è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie; l'art. 147 del sopra richiamato T.U. affida alle Regioni l'organizzazione territoriale dei servizi idrici integrati, prevedendo che i medesimi siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (comma 1) e che le stesse possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità (comma 2). Per le modalità di affidamento di tale servizio l'art. 149-*bis* del T.U.A.) rinvia sostanzialmente alle forme di gestione previste dalla normativa europea per la generalità dei servizi pubblici locali, oggi trasposta nel D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Ai sensi dell'art. 14

del richiamato D.Lgs. n. 201/ 2022 gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000. Tra tali forme di gestione è quindi ricompresa anche la gestione diretta mediante affidamento ad organismi in house, che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022, deve avvenire nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016–(cfr. parere Funz Cons 26/2024; in termini, cfr. parere Funz Cons n. 65/2023; delibera n. 258/2023, delibera n. 530/2023).

La possibilità di procedere all'affidamento *in house*, come sopra evidenziato, deve ritenersi subordinata al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, nonché dall'art. 3, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice (che rinvia alle direttive europee: art. 12, par. 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE, art. 17, par. 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, art. 28, par. 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE per i settori speciali), oltre che dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175 del 2016, il legittimo ricorso ad un affidamento *in house* presuppone la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: l'oggetto sociale esclusivo della società deve ricomprendere una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del D. Lgs. n.175 del 2016; il capitale della società deve essere interamente pubblico, salvo deroghe legislative; lo statuto della società deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ente pubblico deve esercitare sulla società *in house* un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri uffici interni, esercitando un'influenza significativa sulla gestione e sulle decisioni strategiche della società, e, nel caso in cui più enti pubblici partecipino al capitale e agli organi sociali della società, il controllo analogo sulla società deve essere esercitato "congiuntamente" dalle Amministrazioni aggiudicatrici (in tema di controllo analogo congiunto, si veda l'art. 3, comma 1, lett. e) dell'All. I.1 del D.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'art. 28 della direttiva 25/2024/UE, il cui par. 3 sancisce le condizioni richieste ai fini di tale requisito indefettibile).

Al ricorrere delle suindicate condizioni, la società, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di *longa manus* dello stesso; non sussiste quindi tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale (cfr. *ex multis* pareri AG/3/2017/AP, AG 17/2017/AP, parere Funz Cons 20/2023; CGUE, 6 febbraio 2020 cause C-89/19 e C-91/19).

Particolare attenzione – ai fini che rilevano nel caso in esame – va concentrata sul requisito del **controllo analogo**, che, come noto, consiste in una "*influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*" esercitata dall'amministrazione o dalle amministrazioni socie (art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 175/2016). Infatti, come sopra evidenziato, l'**art. 4.2 dello Statuto** di ...OMISSIS... ha previsto un **controllo analogo "congiunto" da parte dei Comuni soci** (indicati nel piano di riparto di cui all'Allegato A della L.R. n. 14/2024, come modificato dall'art. 241 della L.R. n. 42/2024) da esercitarsi secondo due diverse modalità: *i)* quale controllo analogo **indiretto**, cioè non direttamente eseguito dai Comuni bensì mediato da un ente intermedio (Società veicolo, a totale partecipazione pubblica, prevista e disciplinata dall'art. 2 della L.R. n. 14/2024, come modificata dalla L.R. n. 42/2024, a sua volta soggetta al controllo analogo congiunto dei comuni ...OMISSIS... : *ii)* quale controllo analogo **diretto**, cioè esercitato direttamente dagli enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita.

La Corte di Giustizia (sin dalla nota sentenza *Teckal*, GGCE, 18 novembre 1999, causa C-107/98) ha ammesso che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo possa essere esercitato in forma congiunta e che, a tal fine, sono inadeguati i poteri a disposizione dei soci secondo il

diritto comune, ma è necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società (CGUE, 13 novembre 2008 nella causa C-324/07, *Coditel Brabant SA*). Secondo la ricostruzione della Corte di Giustizia, non è necessario un controllo totale e assoluto da parte di ciascun ente controllante, ma è sufficiente la previsione di strumenti giuridici (di diritto pubblico o privato) idonei ad assicurare che ciascuna amministrazione, insieme alle altre, sia effettivamente in grado di controllare e orientare l'attività della società controllata. La Corte di Giustizia ha apprezzato, quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11, *Econord*) **organi speciali** come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, *Sea*) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.

L'esigenza di prevedere appositi strumenti di coordinamento tra amministrazioni è accentuata nel caso – rilevante nella fattispecie in esame – in cui il controllo congiunto ha **carattere pulviscolare**. La giurisprudenza nazionale ha sottolineato che, malgrado una partecipazione infinitesimale sia in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa, *“i soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il “loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata” (cfr Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7093; in tema si vedano anche Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2025, n. 416; Corte dei Conti Regione Campania, Parere n. 101/2023; Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8028).*

Sul piano operativo, alcune indicazioni sulle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sono riportate nel **Vademecum ANAC** *“per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche”* del 27 maggio 2022, il quale – sebbene predisposto in vigore del precedente Codice e delle Linee guida ANAC n. 7, non più in vigore – contiene previsioni tuttora valide. In tale Documento viene evidenziato che *“il controllo analogo deve essere **sugli organi** (gli Enti devono avere il potere di nomina e di revoca degli amministratori) e **sulla gestione** (gli Enti devono autorizzare o vagliare gli atti di gestione che sono strategici ed importanti per la vita sociale nonché per lo svolgimento del servizio affidato). L'Ente socio deve, quindi, condizionare e vincolare il consiglio di amministrazione, emanando disposizioni idonee a definire le strategie di mercato, gli investimenti da realizzare, le tariffe a carico della cittadinanza, la qualità del servizio offerto; esercitando anche un potere ispettivo diretto e di controllo su tutta l'attività sociale”*. Ai sensi dell'**art. 16 del TUSP** è possibile prevedere, negli statuti delle società *in house*, specifiche deroghe al diritto societario necessarie alla realizzazione del controllo analogo, per quanto concerne il sistema di governance, l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici di particolari diritti o la conclusione di patti parasociali, di durata anche superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma, c.c.

È stato precisato che: *“si rende necessario individuare delle formule di controllo analogo nelle società pluripartecipate che, in ossequio ai principi suesposti, preveda dei quorum assembleari rafforzati, così come spesso lo stesso legislatore attua in varie decisioni societarie che reputa determinanti per la vita sociale e per i diritti dei soci (vedasi artt. 2368 e 2369 codice civile), con la variante del computo capitaro piuttosto che capitale, sia per i quorum costitutivi che deliberativi, per l'adozione delle decisioni importanti e/o strategiche per la società e l'esplicazione del servizio affidato in via diretta dai soci. Oppure, per garantire il controllo analogo congiunto e l'assenza di situazioni di conflitto in mancanza di patti parasociali, sia in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 8028 del 15 dicembre 2020), che nella prassi, **si preferisce adottare la formula di un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale, o loro delegati, con il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali (comitato di controllo e di***

coordinamento o assemblea dei Sindaci). Questo organo di controllo munito di penetranti poteri di verifica preventiva e ablatori sulla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria del soggetto in house, permette di superare la previsione dei patti parasociali purché ogni socio abbia un proprio rappresentante e le decisioni siano ponderate su un principio maggioritario capitario oppure con quorum costitutivi e deliberativi come nell'esempio che precede, che garantiscano il maggior consenso possibile in relazione alla fattispecie del caso. **Al citato comitato di controllo competerebbe pertanto il potere di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, come i principali atti di programmazione, quelli di straordinaria amministrazione e il bilancio preventivo.** Il comitato garantirebbe, inoltre, l'esercizio del controllo analogo laddove: consultato relativamente all'andamento generale; verifica il bilancio di esercizio e il piano industriale; approva gli schemi-tipo dei contratti di servizio; analizza eventuali ulteriori servizi da realizzare in conformità al contratto di servizio; verifica il raggiungimento degli obiettivi. **Da un punto di vista civilistico i poteri dell'organo di controllo e le competenze degli altri organi possono essere raccordati inserendo come norma statutaria che il mancato rispetto da parte degli amministratori alle indicazioni del comitato di controllo costituisce una giusta causa per la revoca ex art. 2383, comma 3. Considerando, da un punto di vista civilistico, l'autonomia gestionale del consiglio di amministrazione di una società per azioni, appare evidente che la presenza di un comitato di controllo analogo, limitando l'autonomia gestionale dell'organo amministrativo, può permettere a una società per azioni di qualificarsi agevolmente come società in house".**

Nel caso in esame, dall'analisi dello Statuto di ...OMISSIS..., emergono una serie di anomalie – la cui valutazione si rimette alla Regione istante – che fanno dubitare della coerenza di alcune previsioni statutarie con il modello dell'*in house providing*, con particolare riferimento alla modalità di esercizio del controllo analogo congiunto.

La società ...OMISSIS... è partecipata in misura maggioritaria dalla Regione ...OMISSIS... (80%) e solo al 20% da 257 Comuni ...OMISSIS... (in base al piano di riparto riportato nell'Allegato A della L.R. n. 14/2024), le cui quote azionarie sono, peraltro, parcellizzate e oscillano da una partecipazione minima dello 0,001% allo 0,9% rispetto al capitale sociale.

Tale **partecipazione pulviscolare** al capitale sociale, pur essendo in generale ammissibile, non appare tuttavia in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le tante cfr. Cons. Stato, n. 7093/2021 cit.), in quanto **la debolezza della partecipazione dei Comuni soci non è stata controbilanciata da efficaci strumenti in grado di assicurare il loro controllo e la loro incidenza effettiva sulla nomina e sulla revoca degli organi sociali nonché sulle decisioni da questi assunte relative alla gestione del servizio idrico integrato.**

Una prima anomalia è quella relativa allo scarso peso attribuito alla **nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte del Comitato di Coordinamento e controllo** (formato da rappresentanti dei Comuni soci, di cui si dirà *infra*). L'art. 17.2.1 dello Statuto prevede che solo un componente del CdA su sette (numero massimo) è nominato dal suddetto Comitato. Ciò comporta l'impossibilità di tale membro di incidere sulle decisioni assunte dal CdA (al cui interno opera il principio di maggioranza, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto), non essendo stati, peraltro, contemplati meccanismi deliberativi volti a rafforzare il peso ponderale di tale voto in caso di decisioni strategiche e di gestione sul SII, rientranti nella competenza "esclusiva" del CdA ai sensi dell'art. 24.2, lett. d).

La seconda anomalia riguarda il **Comitato di Coordinamento e Controllo** di cui all'art. 28 dello Statuto. Sotto tale aspetto, pur ritenendo coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e dall'Autorità (Vademecum del 2022 cit.), a fronte della partecipazione pulviscolare dei Comuni soci, la scelta di affidare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un organo "extrasocietario", non appaiono in linea con le indicazioni fornite la composizione di tale Comitato e le sue modalità operative di funzionamento. Per quanto concerne la **composizione** del Comitato, si ravvisano tre criticità rilevanti.

In primo luogo, non si ravvisa una adeguata rappresentatività dei 257 Comuni ...OMISSIS... , in quanto tale organo è composto da soli 6 membri, che adottano decisioni a maggioranza semplice. Pur non

essendo possibile garantire la presenza di un rappresentante per ciascun ente locale, sarebbe preferibile prevedere una maggiore rappresentatività degli enti locali con più alta popolazione e prevedere che le decisioni siano adottate in base a un principio maggioritario capitario (come espressamente suggerito a pag. 12 del Vademecum Anac) e non a maggioranza semplice (come previsto dall'art. 28.9).

In secondo luogo, si manifestano perplessità sulla disciplina della durata del Comitato, fissata nell'art. 28.7 dello Statuto in tre anni, con possibilità di rielezione dei componenti per ulteriori due mandati successivi. Tale previsione statutaria appare "peggiorativa" rispetto alla disposizione di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2024 (abrogata dalla L.R. n. 42/2024), la quale originariamente prevedeva che "*Il Comitato dura in carica 3 anni e i componenti non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo*", in quanto, non solo contempla la possibilità di rielezione per il mandato successivo, ma la duplica, con l'effetto di consentire il "congelamento" della composizione del Comitato sino a 9 anni. Tale durata è, peraltro, del tutto svincolata rispetto al mandato elettorale e rischia di non essere rappresentativa degli interessi degli enti locali.

In terzo luogo, non appare compatibile con la nozione di controllo analogo congiunto (che presuppone la detenzione di una partecipazione, anche minima, nel capitale della società sulla quale si esercita il controllo) la clausola riportata nell'art. 28.8 dello Statuto, che consente la nomina, quali componenti del Comitato, anche di "*legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci*". Secondo la richiamata giurisprudenza eurounitaria e nazionale, è infatti necessario che il controllo analogo si espliciti sotto forma di partecipazione sia al capitale che agli organi direttivi dell'organismo controllato, essendo necessario che il socio possa vantare una posizione idonea a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte. Pertanto, la possibilità che, nell'esiguo numero di membri del Comitato, vi siano anche rappresentanti di comuni non soci di ...OMISSIS..., vanifica ulteriormente il predetto controllo analogo congiunto, rendendolo solo formale (nel medesimo senso, si vedano i rilievi effettuati dall'AGCM, sebbene antecedenti alla L.R. n. 42/2024, provvedimento del 23 maggio 2024, AS1980 – Regione ...OMISSIS... – Servizio idrico integrato).

Per quanto concerne **i compiti e le modalità operative del Comitato** in esame, si ravvisano diverse criticità impattanti sull'esercizio del controllo analogo congiunto. Tale criticità riguardano sia l'adozione delle decisioni inerenti la gestione del SII (artt. 28.3, 28.4, 28.5 e 28.6), sia l'adozione di decisioni sociali di interesse strategico regionale e che non hanno come oggetto "esclusivo" la gestione del SII (art. 28.10).

I poteri di direzione e controllo che competono al Comitato appaiono piuttosto deboli e insufficienti a soddisfare i caratteri di incisività proprio del controllo analogo, non potendosi desumere da essi il potere di influenzare in modo significativo l'attività della società ...OMISSIS... secondo il modello dell'*in house*.

A tal riguardo, va tenuto presente che:

- al Comitato non è attribuito il potere di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti per la società, ma tale organo opera mediante pareri e direttive definite vincolanti, ma che possono essere disattese dagli organi sociali;
- l'art. 28.3 dello Statuto prevede che le deliberazioni del Comitato "*devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società*", senza contemplare strumenti tali da rendere il Consiglio di amministrazione privo di apprezzabile autonomia rispetto alle direttive impartite (come il potere di veto oppure il potere dei soci pubblici, attraverso il Comitato, di autorizzare il CdA al compimento di taluni atti, di deciderne il compimento o di vietarlo). A tal fine, la previsione della sola revoca e/o dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, in caso di compimento di atti in assenza del parere del Comitato o in contrasto con le istruzioni da quest'ultimo impartite (art. 28.4), non rappresenta una modalità sufficiente ed idonea a garantire il rispetto del requisito strutturale del controllo analogo, nei

termini declinati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Sia la revoca che l'azione di responsabilità intervengono dopo l'adozione della delibera assembleare, attengono alla fase patologica e non sono idonee ad impedirne la produzione di effetti giuridici nei confronti di terzi, dovendo piuttosto essere concepite come strumento di chiusura e rafforzamento di meccanismi decisionali efficaci;

- l'art. 28.5 dello Statuto attribuisce al Comitato generiche *“funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società: a) approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione; b) approvazione del bilancio di esercizio; c) ogni operazione societaria a carattere straordinario; d) approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale; e) approvazione e modifica dello Statuto sociale; f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo”*, senza prevedere poteri di approvazione preventiva e poteri ablatori degli atti più rilevanti della Società che riguardano la gestione del SII (come precisato a pag. 12 del richiamato Vademecum Anac);
- tali poteri appaiono declinati in modo debole all'interno dello Statuto, anche in raccordo con l'art.24.2, che prevede la competenza *“esclusiva”* del Consiglio di amministrazione con riferimento ai *“poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei percorsi di sviluppo della società e delle sue società partecipate”* e all'*“approvazione e modifica del piano degli investimenti, del piano finanziario e/o del budget”* (art. 24.2, lette. d) ed e). Queste ultime previsioni sembrano limitare il potere di controllo del Comitato stesso sulle decisioni più significative della società, tenuto conto anche delle criticità concernenti la composizione e la nomina degli organi sociali di cui si è detto (solo un componente del Consiglio di amministrazione è designato dai Comuni per il tramite del Comitato e nell'assemblea dei soci i Comuni rappresentano solo il 20 % del capitale sociale).

Significative criticità sono rappresentate dalla **clausola di cui all'art. 28.10**, diretta a preservare una forma di controllo da parte della Regione ...OMISSIS... sulle **decisioni qualificate di interesse strategico regionale**, *“in quanto non esclusivamente riferite al S.I.I. e aventi un impatto diretto o indiretto sulle materie di competenza regionale quali, ad esempio, la grande adduzione per il tramite di vettori regionali e interregionali, i serbatoi, i potabilizzatori e le opere di captazione, le interconnessioni, la gestione dei corpi idrici nonché sulle infrastrutture strategiche a servizio di tutto o di parte rilevante del territorio regionale”*.

Al riguardo, va, innanzitutto, tenuto presente che richiamata nozione di servizio idrico integrato di cui all'**art. 141, comma 2, del TUA**, comprende i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Pertanto, sebbene si comprenda la peculiarità del S.I.I. nella Regione ...OMISSIS..., stante la necessità di soddisfare il fabbisogno idrico del territorio regionale mediante prelievo di acqua da altre Regioni e successivo trasporto/distribuzione per mezzo di infrastrutture principalmente di proprietà della Regione stessa, la gestione dei predetti servizi, ai sensi del richiamato art. 142, comma 3, del TUA, rientra nell'ambito delle competenze dei Comuni e soggiace alle modalità di affidamento di cui all'art. 149-bis del TUA. Con la conseguenza che è l'ente pubblico affidante è l'unico soggetto deputato ad esercitare un controllo sulla loro gestione.

Inoltre, il meccanismo secondo il quale gli organi sociali possono superare (previa adeguata motivazione) il parere espresso dal Comitato rende **precario l'esercizio del controllo analogo**, vanificando e privando il Comitato della possibilità di incidere effettivamente sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società controllata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione ...OMISSIS... nella richiesta di parere, la richiamata clausola non riguarda *“un'unica ipotesi – di tipo eccezionale”* che rappresenta *“una misura necessaria al fine di evitare che l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni possa privare la Regione delle proprie competenze e della proprie attribuzioni”*.

La previsione ha, invero, portata ampia, in quanto riguarda: 1) le decisioni che gli organi sociali qualificano come di interesse strategico regionale; 2) le decisioni riferite anche al SII, ma non in modo esclusivo; 3) le decisioni di cui all'art. 28.6 (che a sua volta richiama le decisioni di cui all'art. 28.5, relative alla gestione del SII) rispetto alle quali le direttive formulate dal Comitato vengono ritenute dagli organi sociali *“motivatamente, contrarie ad un interesse strategico regionale”*.

Tale clausola è idonea a ricomprendere nel suo ambito applicativo, pressoché tutte le decisioni sociali relative al SII che, rientrando nelle competenze dei Comuni (ai sensi dell'art. 149-bis del TUA), dovrebbero essere affidate alla loro influenza determinante, per il tramite del Comitato o per il tramite della Società veicolo. La previsione di un meccanismo di dissenso motivato per superare i pareri e le direttive del Comitato, invece, di fatto sottrae tali decisioni dalla gestione dei Comuni soci, vanificando del tutto il controllo analogo.

In questi termini si è espressa, in una situazione simile la Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, in sede di parere (nella Deliberazione n. 80/2024/PASP), con riferimento alla clausola dello Statuto di una società *in house* (secondo cui le deliberazioni adottate dal "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" (CPI) istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro", ... sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci", "... devono essere recepite dagli organi della società. Nel caso in cui questi ultimi deliberino in senso difforme dal CPI sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale"). È stato, in particolare, osservato che: *"la Sezione ravvisa, nella fattispecie, un elemento distonico rispetto al modello di controllo analogo: in sostanza, quest'ultimo, presuppone un controllo alle "decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell'attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano" (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024). Al contrario, lo Statuto consente agli organi sociali nella loro attività decisionale di discostarsi dalle scelte assunte dai Soci in seno al CPI semplicemente motivando "specificatamente", peraltro non limitando tale possibilità alle decisioni che esulano da quelle fondamentali, come poc'anzi delineate. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe frustrare uno dei presupposti necessari e ineludibili (individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea a partire dalla nota sentenza Teckal del 18 novembre 1999) al fine di effettuare legittimamente gli affidamenti diretti alle in house ovvero sia il controllo analogo esercitato anche dai Soci con quote c.d. "pulviscolari". Tale previsione statutaria parrebbe infatti rappresentare un "palese indebolimento del controllo analogo da parte delle amministrazioni socie nei confronti della" società "tale da suscitare non marginali perplessità sull'esistenza del requisito in esame: in particolare, se pur in concreto non pare essere stata fattivamente riscontrata la circostanza di una decisione del Consiglio di amministrazione adottata in modo difforme dall'indirizzo ricevuto dal CPI, in astratto l'evenienza potrebbe ugualmente realizzarsi poiché contemplata e ammessa dalla suddette previsione statutaria."*

Alla luce delle considerazioni che precedono, fermo restando che esula dalle competenze dell'Autorità il rilascio di pareri sugli Statuti delle società a partecipazione pubblica, si rimette a codesta Regione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, al fine di adeguare lo Statuto di ...OMISSIS... agli indirizzi generali illustrati in materia di *in house providing*.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente